

ricorrente

Contro

qualità di esercente la potestà genitoriale sulla
minore elettivamente domiciliata in Roma '
..... presso lo studio dell'Avv.to e
rappresentato e difeso dall'Avv.to giusta
procura speciale in calce al ricorso;

controricorrente

CURATORE SPECIALE della minore
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE DI
APPELLO DELL'AQUILA

avverso l'ordinanza nr.68/2018 della CORTE DI APPELLO DI
L'AQUILA in data 5/02/2018;

udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta nella camera
di consiglio della prima sezione civile in data 3/12/2018

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del dott.U.De
Augustinis che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed
in subordine il rigetto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L'Aquila con ordinanza in data 5/2/2018,
ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di
L'Aquila favorevole alla istanza avanzata da di
attribuire a , figlia sua e di
il cognome paterno a seguito della dichiarazione giudiziale di



paternità attribuita a _____ con sentenza passata in
giudicato.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso in
cassazione _____ affidato a sei motivi.

_____ ha depositato controricorso.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il
rigetto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell'art.99 ed art.125 cpc in
riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il ricorso è
stato introdotto con domanda al Giudice Tutelare
incompetente.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione
degli artt. 737 e 738 cpc per essere stato il procedimento
trattato dal Presidente del Tribunale invece che dal Collegio.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione
degli artt 70 e 71 cpc per la mancata partecipazione del Pubblico
Ministero al giudizio.

I tre motivi di ricorso sono infondati e devono essere respinti.
Infatti, come correttamente dichiarato dal Giudice di merito, la
mera intestazione del ricorso al Giudice Tutelare non comporta
alcuna nullità sia perché, come afferma la Corte di Appello,
nelle conclusioni la ricorrente ha poi esattamente investito il
Tribunale dei Minorenni competente, sia perchè l'istanza
presentata è stata effettivamente decisa ed accolta dal
Tribunale competente in composizione collegiale nel pieno
rispetto del contraddittorio. Del pari infondata è la censura
relativa alla trattazione del procedimento da parte del solo
Presidente, davanti al quale sono state solo sentite le parti, in

quanto, al contrario, risulta poi dalla sentenza impugnata che il provvedimento è stato regolarmente emesso dall'intero Collegio.

Infine per quanto riguarda il P.M. occorre osservare che il predetto era stato regolarmente posto in condizione di svolgere l'attività in giudizio del quale aveva avuto regolare comunicazione. Infatti per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M., per consentirgli di intervenire nel giudizio, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2005).

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 324 cpc in quanto la decisione adottata in primo grado e confermata in appello era in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 25735/2016 nella quale, dopo aver accertato la paternità, nulla era stato previsto in merito al cambio di cognome della minore. Il motivo è infondato in quanto risulta dalla sentenza impugnata che nel giudizio sopra indicato nessuna domanda era stata avanzata in ordine al cambio di cognome della minore e pertanto è agevole osservare che sul punto non si è formato alcun giudicato.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell'art. 262 cc e convenzioni di New York e di Strasburgo in quanto la decisione è stata adottata in primo grado e confermata in appello senza audizione della minore.

A tal riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che (sez. 1, Sentenza n. 6129 del 26/03/2015) "L'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del

fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino e in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003, nonché dell'art. 315-bis cod. civ. (introdotto dalla legge n. 219 del 2012) e degli artt. 336-bis e 337-octies cod. civ. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013, che ha altresì abrogato l'art. 155-sexies cod. civ.). Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.”

Nella fattispecie tuttavia trattandosi di un minore di età inferiore a sei anni appare motivata e ragionevole la decisione del giudice di merito di ometterne l'ascolto come correttamente motivato nella sentenza che ha ritenuto, in cagione dell'età, che la minore non potesse discernere in ordine alla materia trattata quale fosse il proprio intendimento.

Deve infine essere rigettato il sesto motivo di ricorso in quanto correttamente sono state liquidate le spese di giudizio anche nei confronti della parte vittoriosa madre della minore presente in giudizio. Infatti la condanna alle spese in favore di quest'ultima è legittima in quanto il procedimento in esame è sostanzialmente contenzioso e la madre della minore agisce come genitore nell'esercizio della potestà genitoriale a differenza del curatore che rappresenta la minore in giudizio ed agisce in sua rappresentanza a presidio del conflitto di interessi.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto in ordine a tutti i motivi con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 perché il processo risulta esente.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente che si liquidano in € 5.200 complessivamente di cui euro 200,00 per spese oltre iva e cap come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 3/12/2018.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Marina Meloni



Il Presidente

dott.ssa Maria Cristina Giancola

